



Comune di SAN LORENZO DORSINO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 37 dd. 24/11/2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto del regolamento
- ART. 2 Competenze
- ART. 3 Gestione dei servizi e responsabilità
- ART. 4 Servizi gratuiti ed a pagamento
- ART. 5 Tariffe
- ART. 6 Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti
- ART. 7 Atti a disposizione del pubblico
- ART. 8 Atti riservati
- ART. 9 Richiedente il servizio
- ART. 10 Lutto cittadino ed esequie pubbliche

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

- ART. 11 Camera mortuaria
- ART. 12 Obitori

CAPO III - FERETRI

- ART. 13 Deposizione della salma nel cofano funebre
- ART. 14 Verifica e chiusura feretri
- ART. 15 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- ART. 16 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 17 Definizione del trasporto funebre
- ART. 18 Modalità dei trasporti
- ART. 19 Cortei e cerimonie funebri
- ART. 20 Trasporti extra comunali

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

- ART. 21 Cimiteri comunali e vigilanza
- ART. 22 Ammissione nel cimitero comunale

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 23 Strutture cimiteriali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 24 Inumazione
- ART. 25 Cippo
- ART. 26 Tumulazione

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 27 Esumazioni ordinarie
- ART. 28 Esumazione straordinaria
- ART. 29 Estumulazioni
- ART. 30 Ossario e cinerario comune
- ART. 31 Oggetti da recuperare
- ART. 32 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- ART. 33 Disposizioni e Autorizzazioni relative alla cremazione
- ART. 34 Urne cinerarie
- ART. 35 Cellette cinerarie
- ART. 36 Destinazione delle ceneri
- ART. 37 Affidamento familiare delle ceneri
- ART. 38 Dispersione delle ceneri
- ART. 39 Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 40 Disciplina dell'ingresso
- ART. 41 Divieti speciali
- ART. 42 Riti funebri
- ART. 43 Epigrafi, monumenti, ornamenti e piante sulle tombe
- ART. 44 Rimozione di manufatti e ornamenti

TITOLO III - CONCESSIONI**CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- ART. 45 Sepolture private
- ART. 46 Concessione cimiteriale
- ART. 47 Catasto cimiteriale
- ART. 48 Procedimento di rilascio della concessione
- ART. 49 Durata
- ART. 50 Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia
- ART. 51 Manutenzione
- ART. 52 Rinnovo
- ART. 53 Decadenza
- ART. 54 Revoca
- ART. 55 Rinuncia

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**CAPO I – TEMPI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI**

- ART. 56 Accesso al cimitero
- ART. 57 Modalità di esecuzione lavori
- ART. 58 Costruzione o ristrutturazione di sepolture private
- ART. 59 Obblighi del Comune e del personale dei cimiteri

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

ART. 61 Sanzioni

ALLEGATI

- All. D1 Cimitero di Dorsino – Planimetria piano di utilizzo
- All. D2 Cimitero di Dorsino – Piano di utilizzo cellette
- All. D3 Cimitero di Dorsino – Schema tipo cellette
- All. D4 Cimitero di Dorsino – Foto tipo cellette
- All. D5 Cimitero di Dorsino – Particolare iscrizioni su lastre con e senza foto
- All. D6 Cimitero di Dorsino – Dimensioni lapidi
- All. T1 Cimitero di Tavodo – Planimetria piano di utilizzo campi comuni
- All. T2 Cimitero di Tavodo – Piano di utilizzo cellette
- All. T3 Cimitero di Tavodo – Schema tipo cellette
- All. T4 Cimitero di Tavodo – Foto tipo cellette
- All. T5 Cimitero di Tavodo - Particolare iscrizioni su lastre con e senza foto
- All. T6 Cimitero di Tavodo - Dimensioni lapidi
- All. S1 Cimitero di San Lorenzo in Banale - Schema planimetrico cimitero comunale
- All. S2 Cimitero di San Lorenzo in Banale - Schema tipologico piastre di chiusura loculi e cellette
- All. S3 Cimitero di San Lorenzo in Banale - Schema foto e iscrizioni su marmo
- All. S4 Cimitero di San Lorenzo in Banale – Dimensioni lapidi

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento , in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, in osservanza di tutte le disposizioni vigenti, nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa o agnostica, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte:

1. Disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione e manutenzione di tombe di famiglia, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o cremazione.
3. Determina i criteri di fissazione delle tariffe di tutte le prestazioni richieste in materia cimiteriale comprese le tariffe relative alle concessioni di sepolture private.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento nazionale e provinciale ferme restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3 – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce la gestione – in economia diretta - dei servizi di gestione del cimitero e delle operazioni cimiteriali. È facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare alcune operazioni cimiteriali a ditte specializzate nel rispetto della normativa vigente.
2. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 5;
 - d) il trasporto, l'inumazione e la fornitura del cofano per i prodotti abortivi avvenuti nell'ambito comunale;
 - e) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
 - f) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:
 - a) i trasporti funebri nell'ambito del comune
 - b) i trasporti funebri da e per altri comuni;
 - c) la vestizione e cura delle salme compresa la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione (camera ardente e/o camera mortuaria);
 - d) le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
 - f) l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
 - g) la manutenzione delle sepolture private;
 - h) le concessioni cimiteriali di sepolture private;

- i) la cremazione, l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione.
3. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.

Articolo 5 – Tariffe

Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono fissate e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ordinamento dei Comuni e di Finanza Locale e tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali mediante la cremazione delle salme.

Articolo 6 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito sarà fra quelli economici, nel rispetto comunque di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto.

Articolo 7 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) il registro di cui all'articolo 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 dei cimiteri comunali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) le planimetrie dei cimiteri con gli spazi soggetti ad esumazione ordinaria;
 - d) elenco delle concessioni cimiteriali.

Articolo 8 - Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 9 - Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere il servizio o per concordarne le modalità si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 50 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - Coniuge non separato legalmente/convivente di fatto/parte dell'unione
 - Figli
 - Genitori
 - Fratelli o sorelle
 - Nipoti
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita, in tali casi, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Articolo 10 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività e per casi di eccezionale rilevanza per la Comunità. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente

- in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade dell'abitato e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune.
 5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
 6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
 7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 11 - camera mortuaria

1. Nella camera mortuaria sono tenuti in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e/o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.
2. L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
3. Nella camera mortuaria è vietata, di regola, la permanenza di estranei. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.
4. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentito, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.
5. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra

senza autorizzazione del Sindaco.

Articolo 12 - Obitori

Per l'assolvimento delle funzioni obitoriali di cui all'art.13 del D.P.R. n. 285/90, il Comune, ove necessario, si avvale degli obitori e dei depositi di osservazione individuati dall' Azienda Sanitaria Locale.

CAPO III – FERETRI

Articolo 13 - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 14 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per il trasporto ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 15 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei relativi materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura sono accertati dall'autorità sanitaria, la quale può prescrivere il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 16 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 17 - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;

- b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
- c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 18 – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 19 - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento. Il Comune dovrà garantire la presenza di servizio d'ordine per regolamentare il traffico sul percorso del corteo funebre qualora vi siano attraversamenti o altre situazioni di pericolo.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.
4. Compete al Sindaco disciplinare gli orari di svolgimento dei servizi cimiteriali in relazione alla stagione, alle esigenze di servizio ed alle consuetudini locali.

Articolo 20 – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.

2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva - diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERI

Articolo 21 – Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri di:
San Lorenzo in Banale sito in località "Marticlà",
Dorsino sito in via per Fontana,
Tavodo sito in via per Sclemo.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in forma diretta tramite L'Ufficio Tecnico Comunale sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.
5. Competono esclusivamente al Comune, il quale può avvalersi anche di ditte specializzate, le seguenti operazioni cimiteriali: inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili.
6. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "*Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale*" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

Articolo 22 – Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme, i resti mortali o le ceneri di persone decedute nel territorio comunale o ivi residenti al momento della morte.

2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati negli ex comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino o ivi già residenti.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute le salme delle persone che dispongano di sepoltura privata in tombe di famiglia regolarmente date in concessione.
4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23 – Strutture cimiteriali

1. Il cimitero di San Lorenzo in Banale comprende:
 - a) campi di inumazione ordinaria;
 - b) loculi blocco A, blocco B, blocco C;
 - c) tombe di famiglia a sistema di tumulazione con posti plurimi;
 - d) tombe di famiglia a sistema di inumazione con posti plurimi;
 - e) cellette cinerarie;
 - f) ossario comune adibito in parte a cinerario comune;
 - g) campo di mineralizzazione
2. Il cimitero di Dorsino comprende:
 - a) campi di inumazione ordinaria;
 - b) cellette cinerarie;
 - c) ossario comune;
 - d) cinerario comune;
 - e) campo di mineralizzazione.
3. Il cimitero di Tavodo comprende:
 - a) campi di inumazione ordinaria;
 - b) cellette cinerarie
 - c) ossario comune;
 - d) cinerario comune;
 - e) campo di mineralizzazione

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 24 – Inumazione

1. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo gli schemi planimetrici allegati.
2. Completato il ciclo delle inumazioni, con lo stesso ordine si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno di inumazioni.
3. E' stretto dovere del Responsabile del Servizio seguire, nella preparazione delle fosse nei campi comuni, l'ordine prestabilito dall'amministrazione comunale e indicato nei commi precedenti, senza interruzioni o salti tra fila e fila o tra fossa e fossa, rifiutando qualsiasi richiesta che in tal senso fosse fatta.
4. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione oltre al feretro è ammessa la posa di urne cinerarie di materiale non biodegradabile collocate in un manufatto-pozzetto, al fine di garantirne l'integrità del tempo.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 25 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione sarà subito contraddistinta da un cippo o altra opera provvisoria, fornita e messa in opera dal privato o dall'incaricato delle pompe funebri o in mancanza dal Comune –il quale provvederà ad addebitare il costo agli eredi-, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto.
2. A richiesta dei privati, decorso il periodo minimo di 6 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo o altra opera provvisoria, di una lapide avente caratteristiche e dimensioni riportate negli allegati al presente regolamento D6, T6 e S4. L'onere e la cura di tali opere resta a carico esclusivo dei privati.

Articolo 26 - Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri in opere murarie quali loculi date in concessione.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri e cassette ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di un solo feretro, ed eventualmente, secondo lo spazio disponibile, urne cinerarie e/o

cassettine ossario per un massimo di tre soggetti.

4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quindici anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale o mediante affissione all'albo comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati.
3. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale per i servizi cimiteriali.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata sarà traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge/convivente di fatto o parte dell'unione o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata potrà essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "re-inumazione" in campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 28 - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo quindicennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

Articolo 29 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari

vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

Articolo 30 - Ossario e cinerario comune

1. Nel cimitero di San Lorenzo in Banale vi è un unico manufatto ossario e cinerario destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e per le quali i familiari non abbiano chiesto la posa in loculi in concessione nonché le ceneri, raccolte in urne cinerarie, provenienti dalla cremazione di cadaveri per i quali non sia prevista altra destinazione.
2. Nei cimiteri di Dorsino e Tavodo sono presenti due manufatti distinti: l'ossario e il cinerario.

Articolo 31 - Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 32 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri con idonea documentazione di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti

- ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
 4. Le opere ritenute di valore artistico o storico dalla Commissione Cimiteriale sono conservate dal comune in luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 33 - Disposizioni e autorizzazioni relative alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Servizio Demografico del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria, di iscrizione ad associazioni riconosciute che abbia fra i propri fini la pratica della cremazione delle salme o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge/convivente di fatto o parte dell'unione o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Articolo 34 – Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 35 - Cellette cinerarie

1. La celletta cineraria può contenere un massimo di due/tre urne cinerarie compatibilmente con lo spazio disponibile.

Articolo 36 – Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette cinerarie, loculi, tomba di famiglia) o interrata in una fossa esistente in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne integrità nel tempo. L'urna in questo caso seguirà il turno di rotazione della salma già inumata nella stessa fossa. Nella stessa

fossa possono essere inumate – compatibilmente con lo spazio disponibile - anche più urne cinerarie. L'urna cineraria, se posta in un loculo dato in concessione per altra salma, sarà rimossa alla scadenza della concessione originaria del loculo. In questo caso le urne cinerarie – se non altrimenti destinate in conformità al presente regolamento- saranno deposte nel cinerario comune.

2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri raccolte nell'urna cineraria vengono deposte in apposito manufatto denominato ossario-cinerario o cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.

Articolo 37 - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari per verificare il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero dopo sei mesi dalla rinuncia possono essere deposte nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal comune di decesso quest'ultimo autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 38 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge, convivente di fatto e parte dell'unione;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali provvede alla verbalizzazione.

Articolo 39 – Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge/convivente di fatto o parte dell'unione o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 40 – Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap;
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;

- b) alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo (es. evidente stato di ubriachezza, etc.);

Articolo 41 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - f) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - g) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - h) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo.

Articolo 42 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 43 – Epigrafi, monumenti, ornamenti e piante sulle tombe

1. La tipologia della lapide delle salme inumate dovrà essere conforme alla tipologia e misure di cui agli allegati al presente regolamento D6, T6 e S4.
2. Le scritte sulle lapidi dei loculi esistenti e sulle lapidi delle cellette cinerarie, con le generalità del defunto, le date di nascita e di morte, dovranno essere conformi alla tipologia e misure di cui agli allegati al presente regolamento D3, D4, T3, T4 e S2.
3. Sui muri della cappella dei cimiteri di San Lorenzo e di Dorsino e lungo i muri perimetrali del cimitero di Tavodo, su apposite lapidi, l'amministrazione provvederà ad aggiornare gratuitamente le

generalità dei nuovi esumati.

4. Sui muri della cappella dei cimiteri di San Lorenzo e di Dorsino e lungo i muri perimetrali del cimitero di Tavodo il Comune mette a disposizione lapidi sulle quali collocare, a richiesta degli interessati e a pagamento, foto e generalità come da allegati al presente regolamento D5, T5 e S3, a ricordo dei defunti la cui salma sia stata cremata, o le cui ceneri siano state disperse, o date in affidamento ai familiari, oppure per altri casi singolarmente valutati dall'Amministrazione.

Articolo 44 - Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale sono rimosse d'ufficio le lapidi degradate o pericolanti al punto tale da renderle non sicure o non conformi allo scopo per il quale sono state posate.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 45 - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Le sepolture private previste per il cimitero di San Lorenzo in Banale consistono in:
 - a) tombe di famiglia -già esistenti- del tipo a tumulazione. Le Tombe di famiglia sono concesse ad una persona fisica affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia;
 - b) tombe di famiglia -già esistenti- del tipo ad inumazione. Le Tombe di famiglia sono concesse ad una persona fisica affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia;
 - c) loculo singolo per i quali la concessione è nominativa del titolare. Le concessioni per loculi già rilasciate negli anni scorsi e non ancora oggetto di tumulazioni rimangono tuttora valide anche con diritto di rinnovo fino alla tumulazione. Nei loculi oltre un feretro possono essere poste urne cinerarie per un massimo di due, senza aggravii di concessione. Alla scadenza dell'originaria concessione anche le urne cinerarie saranno rimosse;
 - d) cellette di dimensioni contenute ove depositare massimo due urne cinerarie. Le concessioni di cellette già rilasciate in precedenza e non ancora utilizzate potranno essere rinnovate allo stesso intestatario.
3. Le sepolture private previste per i cimiteri di Dorsino e Tavodo consistono in:
 - a) cellette di dimensioni contenute ove depositare urne cinerarie consentite dallo spazio disponibile.

Articolo 46 – Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del

concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal comune.

Articolo 47 - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Articolo 48 – Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.
3. Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità. E' altresì facoltà del richiedente chiedere di mantenere in sospeso la propria richiesta in attesa che si renda disponibile un particolare tipo di sepoltura privata.

Articolo 49 – Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) per le tombe di famiglia valgono le concessioni già in atto e comunque -se non espressamente e diversamente previsto nelle originarie concessioni- la durata è fissata in 99 anni dalla loro costituzione. Eventuali situazioni pregresse non regolate da concessioni dovranno essere normalizzate con nuove concessioni in conformità al presente articolo;
 - b) anni 30 per i loculi e cellette cinerarie
 - c) anni 15 per cellette ossarie preesistenti presso i cimiteri di Dorsino

e Tavodo.

4. La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario o, per le concessioni in essere, se non espressamente previsto, dalla data del pagamento della tariffa in vigore all'epoca della stipula della concessione.

Articolo 50 – Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia.

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge/convivente di fatto o parte dell'unione o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - a) il coniuge non separato legalmente/il convivente di fatto o la parte dell'unione;
 - b) il figlio più anziano;
 - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - e) il fratello o la sorella più anziano;
 - f) il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - a) l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - b) il coniuge il convivente di fatto o la parte dell'unione, con i suoi

- genitori;
- c) i coniugi il convivente di fatto o la parte dell'unione dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.
 5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
 6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.

Articolo 51 – Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.

Articolo 52 – Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione delle tombe di famiglia, le stesse resteranno nella piena disponibilità del Comune.
2. Alla scadenza della concessione di loculi e cellette cinerarie il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo per una sola volta e per un massimo di 15 anni. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
3. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 2 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
4. L'ufficio competente tiene uno scadenziario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a

disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Articolo 53 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.
5. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 2008, i titolari di concessioni perpetue sono tenuti al versamento, a titolo di concorso spese, delle quote annuali stabilite dal comune sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la

pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle suddette quote costituisce motivo di decadenza dalla concessione.

Articolo 54 – Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogo sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del comune.

Articolo 55 – Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/N$ della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di durata residua, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
3. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo. Non spetta alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 56 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione da parte del comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Articolo 57 - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere regolarmente smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 58 - Costruzione o ristrutturazione di sepolture private

1. I singoli progetti di ristrutturazione di tombe di famiglia già in concessione devono essere approvati dal comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte dell'ufficio tecnico comunale.
2. Nel corso dei lavori di ristrutturazione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

Articolo 59- Obblighi del Comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento


1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti approvati dai Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino e negli atti emanati dall'Amministrazione Comunale in contrasto con il presente testo.

Articolo 61- Sanzioni



1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicheranno le sanzioni previste dalle norme in vigore.



CAMPO DI
MINERALIZZAZIONE



PIANO UTILIZZO CELLETTE - CIMITERO DI DORSINO



ALLEGATO D3

SCHEMA TIPO CELLETTE CIMITERIO DI DORSINO





FOTO TIPO CELLETTE CIMITERO DI DORSINO - ALLEGATO D4

Rigatti Germano

1923 -- 1999






Rigani Gemma

1933 -- 1992



ALLEGATO D5

CIMITERIO DI DORSINO – PARTICOLARE ISCRIZIONI SU LASTRE CON E SENZA FOTO



ALLEGATO D6

DIMENSIONI LAPIDI CIMITERO COMUNALE DI DORSINO

Sulle fosse del cimitero comunale di Dorsino possono essere collocate croci o lapidi aventi le seguenti **dimensioni massime**:

- a) basamento cm 62 x cm 40, spessore massimo fuori terra 15 cm
- b) altezza elemento verticale dal basamento cm. 80
- c) larghezza elemento verticale cm. 60, spessore cm 15

Schema planimetrico di cimitero comunale di San Lorenzo in Banale

loculi C

22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42

cappella

CELLETTE CENERARIE A

8	7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10	9

29	30	31	32
21	22	23	24
13	14	15	16
5	6	7	8

loculi A

ossario - cinerario comune


25	26	27	28
17	18	19	20
9	10	11	12
1	2	3	4

loculi A

loculi B

7	6	5	4	3	2	1
14	13	12	11	10	9	8
21	20	19	18	17	16	15

cappella



POSTIA TERRA

CAMPO DI MINERALIZZAZIONE

TOMBE DI FAMIGLIA PER INUMAZIONI

TOMBE DI FAMIGLIA PER TUMULAZIONI

LOCULI PER TUMULAZIONI

CELLETTE CENERARIE


CELLETTE CENERARIE B

17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32

ALLEGATO S2 - SCHEMA TIPOLOGICO PIASTRE DI CHIUSURA LOCULI E CELLETTE



Schema tipologico chiusura frontale loculi con relativi accessori ammessi (base 82 cm ed altezza 72 cm).
Max n. 3 nominativi con scritte incise o in rilievo (ottone bronzato come foto).
Foto rettangolari od ovali dim. interne 6x8.



Schema tipologico chiusura frontale cellette cinerarie con relativi accessori ammessi (base 42 cm ed altezza 42 cm).
Max n. 2 nominativi con scritte incise.
Foto rettangolari od ovali dim. interne 6x8.


ALLEGATO S3 - Schema foto e iscrizioni su marmo

Lastra marmo bianco spessore 2 cm;

Foto ovale 6x8 esterno cornice;


Spazio assegnato ad ogni defunto: 11 cm x 30 cm;

Scritte allineate a 10 cm dal bordo su 3 righe: cognome, nome, anno nascita - anno morte.




ALLEGATO S4


DIMENSIONI LAPIDI CIMITERO COMUNALE DI SAN LORENZO IN BANALE



PROSPETTO FRONTALE




PROSPETTO LATERALE



PIANTA

ALLEGATO T1

CIMITERO DI TAVODO - PLANIMETRIA PIANO DI UTILIZZO CAMPI COMUNI



 CAMPO DI MINERALIZZAZIONE

	11		12		13		14		15	A	B
10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	D	C

LATO A

	11		12		13		14		15	A	B
										D	C
10	09	08	07	06	05	04	03	02	01		

LATO A

		26		27		28		29		30	
	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	16 _A


LATO B

		26		27		28		29		30	
	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	16 _A

LATO B

ALLEGATO T3

SCHEMA TIPO CELLETTE CIMITERO DI TAVODO





Gionata Gregoraci

1913 – 1991

Lea Anneti



1924 – 1989

Anna Grenet

1927 – 2005

ALLEGATO T5

CIMITERO DI TAVODO – PARTICOLARE ISCRIZIONI SU LASTRE CON E SENZA FOTO



ALLEGATO T6

DIMENSIONI LAPIDI CIMITERO COMUNALE DI TAVODO

Sulle fosse del cimitero comunale di Dorsino possono essere collocate croci o lapidi aventi le seguenti **dimensioni massime**:

- a) basamento cm 60 x cm 60, spessore massimo fuori terra cm 15
- b) altezza elemento verticale dal basamento cm. 80
- c) larghezza elemento verticale cm. 56, spessore cm 15